

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1640

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTEZZOLO, GIUNTELLA, FAVA, NOVELLI, ORLANDO, NUC-
CIO, PISCITELLO, DALLA CHIESA, PALERMO, ALFREDO GA-
LASSO, GAMBALE, POLLICHINO, GUIDI, COLAIANNI, ZANFER-
RARI AMBROSO, CACCAVARI, DELFINO, RAPAGNÀ, PAPP-
LARDO, APUZZO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante
nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi
in via di sviluppo

Presentata il 29 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 49 del 1987, volendo mettere ordine e migliorare le precedenti leggi riguardanti la cooperazione internazionale dell'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, intendeva realizzare una strategia globale di promozione dello sviluppo dei Paesi più poveri del mondo, valorizzandone le capacità « endogene », cioè le risorse umane e materiali proprie. All'articolo 1 infatti si legge: « La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera italiana e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo (...) Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni pri-

mari (...), all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo ».

Questo obiettivo non si può certo dire raggiunto. Gli aiuti rivolti ai Paesi in via di sviluppo hanno prodotto « cattedrali nel deserto », impianti rimasti inutilizzati, fornitura di macchinari agricoli arrugginitisi dopo il primo guasto per mancanza di officine meccaniche o pezzi di ricambio.

Nella recente relazione annuale presentata al Parlamento, anche la Corte dei conti ha giudicato in modo negativo la cooperazione italiana: si afferma, infatti, che la programmazione degli interventi è

avvenuta senza alcun coordinamento con i *partner* comunitari. La relazione continua denunciando il fatto che si siano addirittura assunti impegni finanziari superiori alle disponibilità rendendo così impossibile, appunto, ogni programmazione degli interventi. Risulta infatti che alla fine del 1989, a fronte di una disponibilità finanziaria valutata per il triennio 1990-1992 in 9.515 miliardi, sono stati presi impegni per 20.354 miliardi.

La cooperazione allo sviluppo, invece di realizzarsi secondo i principi espressi nell'articolo 1 della legge n. 49 del 1987, è stata intesa e gestita come strumento di supporto alla politica industriale e commerciale del nostro Paese. Ad esempio: il comitato direttivo, il 2 aprile del 1989, ha stanziato 125 milioni di dollari per un programma di importazione di beni di origine italiana per lo sviluppo economico in Tunisia. Esecutori di esso sono state le ditte Soges, Agriconsulting, Consito. Sempre il comitato direttivo ha stanziato 20 miliardi, il 30 marzo 1988, per la fornitura di derrate alimentari all'Egitto, tramite esecutore da individuare attraverso trattativa privata.

La cooperazione allo sviluppo, inoltre, è stata dominata da confusione di progetti e soggetti e dalla mancanza di coordinamento degli interventi anche in uno stesso Paese; dal prevalere delle grandi opere (macroprogetti) attuate tramite appalti alle grandi imprese quasi sempre realizzati a trattativa privata; da un'attuazione tramite una politica di sportello anziché di tipo programmatico, che ha privilegiato indirizzi di spesa di tipo verticale ed una gestione a compartimenti stagni.

Essa, infine, è stata gestita senza effettivi controlli e soprattutto senza alcuna reale valutazione, né precedente né *in itinere*, né sugli effetti e i risultati. Lo dimostrano, ad esempio, i 27,5 miliardi stanziati come dono e i 125 miliardi come credito il 15 giugno 1988 dal comitato direttivo per realizzare un treno elettrico urbano a Lima, in Perù (esecutrici le ditte Tralima e Italferr), i 19,5 miliardi stanziati il 26 gennaio 1988 per un progetto di valorizzazione agroidraulica nella valle di Rusumo in Rwanda (esecutori Casen, Marelli, Lombar-

dia Risorse, Soc. Condotte acqua), i 51,7 miliardi stanziati come dono il 15 giugno 1988 per il completamento della diga di Corumana in Mozambico (esecutore il consorzio di imprese Co.Bo.Co).

La cooperazione è stata imperniata quasi esclusivamente sulla gestione centrale del Ministero degli affari esteri. La quota che l'Italia ha destinato negli ultimi anni alla cooperazione non ha mai superato lo 0,4 per cento del prodotto nazionale, per un cifra che si aggira sui 5.000 miliardi annui. Per il 97 per cento queste somme hanno riguardato progetti affidati direttamente dal Ministero degli affari esteri a varie imprese e società.

Indizi e sospetti di una gestione scorretta ed equivoca di questi fondi sono numerosi: nel 1989 la Procura di Roma ha aperto un'indagine nella gestione dei fondi di un appalto di 12,5 miliardi di lire affidato con trattativa privata alla Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna per realizzare a Maputo, nel Mozambico, un centro di agricoltura integrata.

Sulla base di tutto questo sono state presentate richieste di dibattito parlamentare (27 luglio 1989, firmata da 21 deputati), che non si è tenuto, interrogazioni parlamentari e regionali.

L'abituale ricorso alla trattativa diretta negli appalti, l'indeterminatezza frequente nella destinazione dei fondi, le frequenti varianti in corso d'opera con relativi aumenti della spesa preventivata, l'inutilità e la non pertinenza di alcune tipologie di intervento, la ridondanza di molti finanziamenti e la mancanza di controlli e verifiche, fanno sorgere, infine, sospetti molto forti di una gestione dei fondi di tipo clientelare e, addirittura, illegale.

La costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, permettendo di analizzare le cause e le responsabilità di tutte le possibili deviazioni dallo spirito originario della legge, può concorrere a ripristinarne gli obiettivi e gli strumenti operativi e a ricreare fra tutte le forze politiche e sociali quella tensione ideale, morale e culturale che aveva accompagnato la nascita della legge stessa, salutata a suo tempo come la prima tra le riforme istituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. La Commissione è composta da 20 senatori e da 20 deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. È comunque in ogni caso garantita la rappresentanza di ogni componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

3. Il presidente della Commissione è nominato dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro, tra i componenti dei due rami del Parlamento che non siano stati nominati componenti la Commissione.

ART. 2.

1. È compito della Commissione accertare, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ogni aspetto relativo alla applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in particolare:

a) quali siano i criteri e le modalità seguiti nella valutazione e nella approvazione dei programmi e nella verifica dei risultati;

b) quale sia l'ammontare complessivo e analitico, per annualità, per settore, per tipologia, per ripartizione geografica, per organismo esecutore, dei finanziamenti stanziati ed erogati;

c) se i provvedimenti attuativi siano conformi alle finalità della legge n. 49 del 1987;

d) se si siano verificati sprechi o distorsioni nell'uso delle risorse;

e) quale sia lo stato di attuazione dei programmi di sviluppo;

f) se, ed in quali casi, gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti e le opere preventivate risultino attualmente obsolete, inutili o non più esistenti;

g) quali siano gli effetti degli interventi in rapporto alle priorità fissate dalla legge n. 49 del 1987.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente con la relazione di cui all'articolo 6, una relazione contenente l'indicazione dei provvedimenti legislativi e regolamentari necessari ad assicurare per il futuro procedure di controllo più efficaci sulla gestione delle risorse pubbliche per i Paesi in via di sviluppo.

ART. 3.

1. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testimoni nel processo penale, e la Commissione procede alle indagini ed agli esami, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Il presidente della Commissione può richiedere la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Può inoltre chiedere atti, documenti e informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

ART. 4.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche, ma la Commissione può deliberare diversamente.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

ART. 6.

1. La Commissione conclude la propria attività entro dodici mesi dalla sua costituzione. Presenta alle Camere, entro i successivi sessanta giorni, una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti utilizzati.